

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-*bis*).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-*bis*), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia recepita la massima parte delle condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso il 6 agosto 2014 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

ribadita l'esigenza di mantenere la massima collaborazione tra le Commissioni parlamentari competenti e il Governo ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, la quale stabilisce l'incompatibilità tra i componenti delle commissioni censuarie e coloro che ricorrono

incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, si ribadisce l'esigenza, indicata nell'osservazione di cui alla lettera h) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, di precisare l'espressione «incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici», riferendo la causa di incompatibilità all'assunzione di cariche direttive o esecutive nei partiti o movimenti politici che abbiano una rappresentanza elettiva a livello nazionale o regionale;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 22, il quale indica nel 1° novembre 2014 la data di entrata in vigore dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di posticipare brevemente tale termine del 1° novembre, atteso che, in considerazione della tempistica necessaria per concludere l'*iter* di emanazione del provvedimento, confermando tale data molto probabilmente non sarebbe rispettato il termine ordinario di *vacatio legis* di 15 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) si ribadisce l'opportunità, segnalata dall'osservazione di cui alla lettera r) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera il 6 agosto 2014, di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto, della dizione «catasto edilizio urbano» piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati», o, comunque, di uniformare tale dizioni difformi.